

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4655**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CASTELLI, BRIGNONE, DOLAZZA,  
GASPERINI, LEONI, MORO, PERUZZOTTI, ROSSI, STIFFONI  
e WILDE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 2000**

—————

Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Sono passati quasi cinque anni da quando le più alte cariche istituzionali e i principali rappresentanti delle forze politiche hanno messo in luce la necessità di formulare una nuova legge elettorale, nel più ampio quadro delle riforme istituzionali.

Adesso che la legislatura sta volgendo al termine, legislatura che ha visto il fallimento di una Commissione Bicamerale costituita proprio per dare una risposta alla domanda di riforme proveniente dal Paese, ci sembra doveroso, animati da un profondo senso di responsabilità, proporre un nuovo modello di legge elettorale.

Nello specifico, riteniamo che per risolvere il problema della stabilità dei governi senza però tralasciare l'esigenza della più ampia rappresentatività delle forze politiche presenti nel nostro Paese, il sistema più adatto risulti essere quello che si ispira al modello elettorale proporzionale puro, attualmente presente in Germania.

Tale sistema, infatti, riesce ad assicurare sia il rispetto del principio della rappresentatività, che quello della stabilità, grazie allo sbarramento al 5 per cento.

E ad avvalorare il nostro convincimento che considera questo modello il migliore tra quelli proposti dai vari schieramenti politici, è sufficiente ricordare che in Germania l'attuale sistema elettorale è il futuro dell'e-

voluzione legislativa scaturita da esperienze maturate nei secoli precedenti.

Nel XIX secolo, infatti, in gran parte degli stati tedeschi prima dell'unificazione l'elezione delle «diete» avveniva per mezzo del sistema elettorale maggioritario assoluto. Solo nel 1919 venne introdotto il sistema proporzionale che però, poichè non prevedeva nessuna clausola di sbarramento, portò ad una proliferazione eccessiva dei partiti presenti in Parlamento e quindi ad una notevole instabilità nei governi.

Si sentì quindi la necessità di modificare quella legge introducendo appunto la clausola di sbarramento al 5 per cento; questa soluzione costituì il punto di mediazione tra i socialdemocratici che sostenevano il proporzionale, i liberali che erano per un maggioritario assoluto e i cristiano-democratici che ritenevano che la soluzione migliore fosse un maggioritario relativo.

Gli scenari e i tempi cambiano, ma evidentemente la storia vichianamente si ripete ed insegna qualcosa; non possiamo infatti negare che la Germania sia tra i paesi europei quello che può vantare il minor numero di governi negli ultimi decenni, pur garantendo una forte rappresentatività delle forze politiche presenti nel paese; ed è per questo che riteniamo la soluzione tedesca quella che meglio può garantire stabilità e democrazia anche in Italia.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale dai cittadini che abbiano compiuto diciotto anni di età con voto diretto, libero e segreto secondo i criteri di cui al presente articolo.

2. La metà dei seggi è attribuita nell'ambito di collegi uninominali secondo i criteri di cui all'articolo 77-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. La restante metà dei seggi è attribuita, nell'ambito delle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata alla presente legge, con il metodo della ripartizione proporzionale tra liste bloccate di candidati concorrenti, previa deduzione dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale, secondo i criteri di cui al citato articolo 77-bis.

3. All'assegnazione dei seggi con ripartizione proporzionale concorrono solamente le liste che abbiano superato il 5 per cento dei voti validamente espressi nell'intero territorio nazionale o che abbiano riportato il maggior numero di voti in almeno tre collegi uninominali.

4. Sono esclusi dal finanziamento pubblico i partiti politici i cui gruppi parlamentari accettano tra i propri componenti deputati che abbiano scelto all'inizio della legislatura un gruppo parlamentare diverso. La disposizione del presente comma non si applica al gruppo misto.

## Art. 2.

1. In ciascuna delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono costituiti tanti collegi quanti sono i seggi assegnati alla circoscrizione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3.

2. La ripartizione del territorio circoscrizionale in collegi è effettuata con il procedimento di cui all'articolo 3 e sulla base dei criteri ivi indicati.

3. La soglia di sbarramento del 5 per cento, di cui al comma 3 dell'articolo 1, non è valida per le liste che fanno esplicito riferimento a minoranze linguistiche presenti nelle regioni a statuto speciale. L'elezione nel collegio della Valle d'Aosta è disciplinata dalle norme contenute nel titolo VI del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

## Art. 3.

1. L'assegnazione del numero complessivo dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, è effettuata ai sensi del terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione e sulla base dei dati dell'ultimo censimento della popolazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve altresì indicare il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali delle singole circoscrizioni elettorali. A tale fine si divide il numero di abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per un numero pari alla metà dei deputati da eleggere e si distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di

ciascuna circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3. Il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di lista nell'ambito delle circoscrizioni elettorali è dato dalla differenza tra il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali, individuato ai sensi del comma 2, e il numero complessivo dei seggi spettanti ad ogni singola circoscrizione, individuato ai sensi del comma 1.

#### Art. 4.

1. Ogni elettore dispone di due voti: un primo voto per l'elezione del deputato che rappresenterà il collegio, ed un secondo voto per una delle liste concorrenti nella circoscrizione elettorale.

#### Art. 5.

1. Presso le corti di appello dei comuni capoluoghi indicate nella tabella A allegata alla presente legge sono costituiti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, gli uffici centrali circoscrizionali, ciascuno composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte d'appello territorialmente competente.

#### Art. 6.

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I partiti o gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature individuali nei collegi uninominali o liste circoscrizionali di candidati, devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature

individuali nei singoli collegi e le liste medesime nelle singole circoscrizioni,».

#### Art. 7.

1. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti politici o i gruppi politici organizzati devono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature individuali nei collegi delle circoscrizioni, della lista circoscrizionale e dei relativi documenti.

#### Art. 8.

1. Le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate all'Ufficio centrale circoscrizionale secondo le modalità stabilite dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, con dichiarazione sottoscritta da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; se presentate da un partito o gruppo politico organizzato devono indicare anche il contrassegno di cui all'articolo 14 del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

2. Qualora la candidatura non sia proposta da un partito o gruppo politico organizzato, l'effettuazione del deposito della dichiarazione sottoscritta e dei relativi documenti al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale deve essere compiuta dal primo sottoscrittore della medesima.

3. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, dai consiglieri comunali e provinciali o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma

deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

#### Art. 9.

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere presentate da non meno di 5.000 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione.

2. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.

3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero di deputati da eleggere con scrutinio di lista nell'ambito della circoscrizione e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

4. La lista può comprendere anche nomi di candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.

#### Art. 10.

1. Nessuno può essere candidato in più di tre collegi uninominali, nè in più di due liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

2. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali recanti contrassegni diversi.

#### Art. 11.

1. Le candidature individuali nei collegi uninominali e le liste dei candidati nell'ambito delle circoscrizioni elettorali devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello dei comuni capoluogo indicati nella tabella A allegata alla presente legge dalle ore 8.00 del cinquantesimo giorno alle ore 20.00 del quarantesimo giorno antecedente quello della votazione; a tale scopo, per il periodo sud-

detto, la cancelleria della corte d'appello rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

2. Insieme con le candidature individuali e con le liste circoscrizionali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documenti equipollenti, i certificati d'iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, nonchè le dichiarazioni di presentazione delle candidature e delle liste medesime. Tali dichiarazioni devono essere corredate dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali del collegio o della circoscrizione.

3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura in un collegio o più di una lista circoscrizionale.

4. La dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale dei candidati deve contenere, altresì, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. I candidati nei collegi uninominali, che non siano proposti da un partito che abbia presentato una propria lista ammessa nella circoscrizione, hanno diritto ad indicare un proprio delegato effettivo ed uno supplente.

#### Art. 12.

1. La cancelleria della corte d'appello di cui all'articolo 11, comma 1, accerta l'identità personale del depositante e ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

2. Nel medesimo verbale di cui al comma 1, oltre alla indicazione della candidatura individuale o della lista circoscrizionale presentata e delle designazioni dei delegati, è annotato per ciascun collegio il numero d'or-



dine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna candidatura individuale secondo l'ordine di presentazione della relativa lista o, se la candidatura in questione non è collegata ad alcuna lista, della candidatura stessa.

### Art. 13.

1. L'ufficio centrale circoscrizionale entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature individuali e delle liste circoscrizionali:

*a)* ricusa le candidature individuali o le liste circoscrizionali presentate da persone diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 7;

*b)* ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno;

*c)* verifica se le candidature individuali e le liste circoscrizionali siano state presentate nei termini e siano state sottoscritte dal numero degli elettori prescritto; in caso negativo dichiara non valide le candidature e le liste che non corrispondano a tali condizioni;

*d)* verifica se le liste comprendano un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei deputati assegnati alla circoscrizione elettorale; in caso contrario nella prima ipotesi le dichiara non valide e nella seconda le riduce al limite prescritto cancellando dalle stesse gli ultimi nomi;

*e)* ricusa le candidature individuali di quei candidati per i quali manca la prescritta accettazione, di quelli che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno d'età il giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. Se si tratta di candidature inserite in una lista circoscri-

zionale, si limita a cancellare i relativi nominativi dalle liste in oggetto;

f) cancella i nomi dei candidati di lista compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

g) ricusa le liste che non rispondono al requisito di cui al comma 1 dell'articolo 9.

#### Art. 14.

1. I numeri 1) e 2) dell'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«1) assegna un numero a ciascuna candidatura individuale ammessa, secondo l'ordine di presentazione della relativa lista o, se la candidatura individuale non è collegata ad alcuna lista, della candidatura stessa;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista circoscrizionale ammessa secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;».

2. I numeri 4) e 5) dell'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«4) trasmette immediatamente alle prefetture dei capoluoghi di regione compresi nell'ambito della circoscrizione le candidature di ogni collegio con i relativi contrassegni di lista, per la stampa delle schede di votazione e per gli adempimenti di cui al numero 5);

5) provvede, per mezzo delle prefetture dei capoluoghi di regione compresi nell'ambito della circoscrizione, alla stampa per ciascun collegio del manifesto con il nominativo dei candidati, il relativo contrassegno di lista e il numero d'ordine nonchè alla stampa del manifesto che riproduce le liste circoscrizionali e il relativo contrassegno. I manifesti sono trasmessi ai sindaci dei co-

muni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Due copie di ciascun manifesto che riproduce le liste circoscrizionali e il relativo contrassegno devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione per l'affissione nella sala della votazione.».

#### Art. 15.

1. Il numero 4) dell'articolo 30 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«4) due copie del manifesto contenente le liste circoscrizionali dei candidati da affiggere nella sala della votazione;».

#### Art. 16.

1. Le schede per le votazioni sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C, e H allegate al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e riproducono per ogni collegio i nominativi dei candidati ed eventualmente i relativi contrassegni di lista, secondo il numero progressivo di cui al numero 1) dell'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, della presente legge.

2. Il secondo comma dell'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di en-

trata in vigore della presente legge ed in base ai principi e criteri direttivi in essa stabiliti, uno o più decreti legislativi recanti modificazioni alle tabelle B, C e H allegate al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 17.

1. I primi due periodi del secondo comma dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente: «L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda con la matita un segno nel rettangolo che contiene il nominativo del candidato da lui prescelto ed un altro sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.».

Art. 18.

1. L'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 19.

1. Il terzo e quarto periodo del comma 1 dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente: «Questi enuncia ad alta voce il nome del candidato e, ove occorra, il contrassegno della lista; passa, poi, la scheda ad un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascun candidato e di ciascuna lista. Il segretario proclama ad alta voce i voti individuali e quelli di lista.».

## Art. 20.

1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 71 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«2) decide in via provvisoria sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76;».

2. Il secondo comma dell'articolo 71 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I voti contestati devono essere raggruppati a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti.».

## Art. 21.

1. L'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1) L'ufficio centrale circoscrizionale determina per ogni collegio la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio.

2. In conformità ai risultati accertati ai sensi del comma 1, l'ufficio centrale circoscrizionale determina, per ogni collegio, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali e ne comunica il nomina-

tivo all'ufficio centrale nazionale. In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano di età.

3. L'ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la comunica all'ufficio centrale nazionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione.

4. All'assegnazione dei seggi alle liste concorrono solo le liste che abbiano ottenuto almeno il 5 per cento dei voti validi espressi nell'intero territorio nazionale o abbiano riportato il maggior numero di voti in almeno tre collegi uninominali.

5. L'ufficio centrale nazionale, ricevuta dagli uffici centrali circoscrizionali comunicazione di cui al comma 3, accerta quali liste abbiano ottenuto il *quorum* indicato al comma 4 e le ammette alla ripartizione dei seggi, dandone comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali.»

2. Dopo l'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 77-bis. - 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 77, comma 5:

a) sottrae dal numero totale dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale un numero di seggi uguale al numero dei candidati indipendenti o proposti da un partito o gruppo politico non ammesso alla ripartizione dei seggi ai sensi dell'articolo 77, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti individuali in uno dei collegi della circoscrizione;

b) procede al riparto dei seggi rimanenti tra le liste, in proporzione delle rispettive cifre elettorali operando nel modo seguente: divide ciascuna cifra elettorale per successivi numeri positivi interi, a partire dall'uno e fino alla concorrenza del numero dei deputati

da eleggere; dispone i quozienti così ottenuti in graduatoria decrescente; attribuisce i seggi alle liste in corrispondenza ai quozienti più alti. A parità di quoziente l'ultimo seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale;

c) sottrae dal numero dei seggi così stabilito per ciascuna lista il numero dei seggi ottenuti da candidati presentatisi con il medesimo contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione elettorale, ottenendo il numero dei seggi assegnati, nella circoscrizione, ai candidati compresi in ciascuna lista.

2. Se i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentatisi con il medesimo contrassegno superano il numero complessivo dei seggi spettanti nella circoscrizione alla lista caratterizzata dallo stesso contrassegno, l'ufficio centrale circoscrizionale stabilisce per i medesimi candidati una graduatoria decrescente, ottenuta dividendo per ciascuno di essi la cifra individuale dei voti ottenuti per il numero totale dei voti espressi nel collegio.».

#### Art. 22.

1. Terminate le operazioni di cui all'articolo 77-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 21 della presente legge, in conformità dei risultati accertati, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in rappresentanza di ciascun collegio, i candidati che hanno ottenuto nel collegio il maggior numero di voti individuali. Nel caso di cui al comma 2 del medesimo articolo 77-bis, il presidente proclama eletti i candidati nell'ordine stabilito dalla graduatoria formata ai sensi dello stesso comma, fino a coprire tutti i seggi assegnati alla lista nella circoscrizione.

2. Esaurite le procedure di cui al comma 1 del presente articolo, il presidente dell'uffi-

cio centrale circoscrizionale proclama quindi eletti, nei limiti degli ulteriori seggi ai quali ciascuna lista circoscrizionale ha diritto ai sensi del citato articolo 77-*bis*, i candidati che risultino primi nell'ordine in esso stabilito. Se uno o più tra essi sono stati eletti in uno dei collegi uninominali della circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati che li seguono nell'ordine di lista.

3. Qualora ad una lista spettino più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

#### Art. 23.

1. Il deputato eletto in più collegi o in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio o circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede mediante sorteggio.

#### Art. 24.

1. Il comma 4 dell'articolo 86 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuita al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine indicato nella lista medesima.».

2. Il comma 5 dell'articolo 86 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.



Art. 25.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in contrasto con la presente legge.

TABELLA A  
(V. articolo 1, comma 2)

TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI  
E RELATIVI CAPOLUOGHI

- I. Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta (Torino)
- II. Lombardia (Milano)
- III. Trentino Alto Adige-Veneto-Friuli Venezia Giulia (Venezia)
- IV. Emilia Romagna-Toscana (Bologna)
- V. Marche-Umbria-Lazio (Roma)
- VI. Abruzzo-Molise-Campania (Napoli)
- VII. Puglia-Basilicata-Calabria (Bari)
- VIII. Sicilia-Sardegna (Palermo)



